

## LA GIUNTA REGIONALE

- visto il regolamento (CE) n. 853/2004 e ss.mm. del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;
- considerato che gli animali selvatici possono rappresentare i potenziali serbatoi ed i vettori di molte malattie infettive ed infestive;
- preso atto che talune malattie infettive ed infestive delle specie selvatiche possono essere trasmesse ad animali domestici e all'uomo, diventando potenzialmente fonti di malattie zoonosiche;
- preso atto della necessità di acquisire informazioni sullo stato sanitario delle popolazioni di ungulati selvatici della Regione Valle d'Aosta, al fine di effettuare una valutazione del rischio sanitario per le popolazioni domestiche e per l'uomo;
- preso atto della presenza di un focolaio di rabbia silvestre nel nord-est dell'Italia che si sta diffondendo verso ovest e considerata la necessità di mantenere alta la sorveglianza della stessa anche in Valle d'Aosta;
- tenuto conto delle osservazioni del Ministero della Salute, che sollecitano un controllo più serrato delle popolazioni selvatiche come fonti di trasmissione di malattie infettive agli animali domestici quali la Tuberculosis e la Brucellosi;
- considerata la necessità di conoscere i rischi sanitari connessi all'attività venatoria, al fine di adottare comportamenti idonei rispettando le basilari norme per la salvaguardia della salute pubblica e non sottovalutando il problema del rischio sanitario;
- considerato che la recente normativa comunitaria ha introdotto specifiche disposizioni circa l'igiene della macellazione della selvaggina selvatica cacciata e previsto la predisposizione di idonei corsi di formazione per i cacciatori in materia di igiene e sanità della selvaggina selvatica;
- considerato il fatto che molti casi di malattia della selvaggina, soprattutto se sporadici, non vengono osservati o non vengono segnalati ed i cacciatori, se opportunamente informati e/o addestrati, rivestono un ruolo importante nella vigilanza sanitaria sulla selvaggina;
- considerato che la sezione regionale della Valle d'Aosta dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta è stato individuato come Centro di Riferenza Nazionale per le Malattie degli Animali Selvatici (CERMAS);
- preso atto dell'esperienza maturata dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta – Cermas nelle scorse stagioni venatorie presso i "Centri di Controllo Sperimentale Fauna Selvatica", ubicati nelle stazioni forestali di Pont-St.-Martin e Arvier;

- considerato che nell'esecuzione del piano regionale di monitoraggio sanitario su ungulati e carnivori selvatici in Valle d'Aosta saranno coinvolti anche l'Assessorato regionale Agricoltura e Risorse naturali, l'Assessorato regionale Sanità, Salute e Politiche sociali, l'Azienda USL della Valle d'Aosta e il Comitato regionale per la gestione venatoria;
- vista la legge regionale 28 aprile 1998, n. 18, concernente le norme per il conferimento di incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione regionale;
- preso atto che, essendo necessario dare esecuzione al piano di monitoraggio sanitario su ungulati e carnivori selvatici in Valle d'Aosta, per il periodo aprile 2010 - gennaio 2011, il Capo del Servizio igiene e sanità pubblica, veterinaria e degli ambienti di lavoro ritiene indispensabile fare ricorso alla collaborazione tecnica di personale esterno con competenze professionali specifiche che non possono essere reperite all'interno dell'Amministrazione regionale, come previsto dall'articolo 2 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 18;
- considerato che l'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta - Cermas può stipulare convenzioni o contratti di consulenza per la fornitura di servizi e per l'erogazione di prestazioni ad enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private e possiede adeguate professionalità per dare esecuzione al piano regionale di monitoraggio sanitario su ungulati e carnivori selvatici in Valle d'Aosta, in quanto Centro di riferimento nazionale per le malattie degli animali selvatici;
- accertato che, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 18, tra i soggetti destinatari di incarichi sono previste persone giuridiche legalmente e fiscalmente abilitate a fornire le prestazioni richieste;
- richiamata la nota dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta - Cermas, acquisita al prot. al n. 3983 in data 5 febbraio 2010, con la quale comunica la propria disponibilità all'esecuzione del piano regionale di monitoraggio sanitario su ungulati e carnivori selvatici in oggetto per un compenso di Euro 80.000,00 (ottantamila/00) Iva compresa;
- considerato che, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 28 aprile 1998 n. 18, il dirigente della struttura regionale competente in materia veterinaria dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali motiva la scelta di conferire l'incarico all'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta - Cermas, in quanto consente, come indicato all'articolo 2 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 18, un apporto qualificato alle capacità professionali, alle conoscenze del personale regionale e garantisce di avvalersi della collaborazione di esperti dotati di conoscenze nel campo veterinario;
- preso atto che, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 18, il soggetto incaricato a tenere i rapporti con la Regione e responsabile del corretto, tempestivo e congruo svolgimento dell'incarico in oggetto per conto dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta - Cermas è stato individuato nella persona del Dr. Riccardo Orusa, responsabile dell'Istituto della sezione di Aosta;

- considerato che l'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta – Cermas si è reso disponibile per dare esecuzione al piano regionale di monitoraggio sanitario su ungulati e carnivori selvatici in Valle d'Aosta, per il periodo aprile 2010 – gennaio 2011, a fronte di un compenso complessivo pari ad euro Euro 80.000,00 (ottantamila/00) Iva compresa;
- preso atto che il dirigente della struttura regionale competente in materia veterinaria ritiene l'importo di cui trattasi congruo e coerente con i prezzi correnti di mercato praticati per analoghe prestazioni;
- dato atto che la struttura regionale competente in materia veterinaria ha provveduto a compiere gli adempimenti e gli accertamenti previsti dagli articoli 5 e 7 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 18;
- dato atto che, come previsto dalla nota dell'Assessore al bilancio, finanze, programmazione e partecipazioni regionali in data 12 maggio 2004, prot. n. 14752/FIN, si tratta di attività di collaborazione di natura intellettuale avente, come prodotto finale, uno o più specifici elaborati o prestazione di servizi;
- ritenuto, pertanto, di dover approvare, per quanto sopra, la bozza di convenzione per l'affido all'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta - Cermas dell'incarico per dare esecuzione al piano regionale di monitoraggio sanitario su ungulati e carnivori selvatici in Valle d'Aosta, per il periodo aprile 2010 – gennaio 2011, per una spesa onnicomprensiva di Euro 80.000,00 (ottantamila/00) Iva compresa;
- visto l'articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), ai sensi della quale l'efficacia dell'incarico è comunque subordinata alla pubblicazione sul sito web della regione della deliberazione di affido dell'incarico;
- vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3702 in data 18 dicembre 2009 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2010/2012 con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l'anno 2010 e di disposizioni applicative;
- precisato che la presente deliberazione è da ritenersi correlato all'obiettivo 171404 "1.10.2.10 – Interventi per la promozione e la tutela della zootecnica";
- visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal Capo Servizio del Servizio Igiene e Sanità Pubblica, Veterinaria e degli Ambienti di Lavoro della Direzione Salute dell'Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali, ai sensi del combinato disposto degli articoli 13, comma 1, lettera e) e 59, comma 2, della legge regionale n. 45/1995, sulla presente proposta di deliberazione;
- su proposta dell'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Albert Lanièce;
- ad unanimità di voti favorevoli

## DELIBERA

1. di affidare, ai sensi del capo I della legge regionale 28 aprile 1998 n. 18, all'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta (IZS) - Cermas l'incarico per l'esecuzione del piano regionale di monitoraggio sanitario su ungulati e carnivori selvatici in Valle d'Aosta, per il periodo aprile 2010 – gennaio 2011, con decorrenza dalla sottoscrizione della convenzione e, comunque, ai sensi dell'articolo 3 della legge 244/2007, dalla data di pubblicazione sul sito web della regione della presente deliberazione, per una spesa onnicomprensiva di Euro 80.000,00 (ottantamila/00) Iva compresa;
2. di impegnare la spesa di Euro 80.000,00 (ottantamila/00) come segue:
  - quanto ad Euro 75.000,00 (settantacinquemila/00) per l'anno 2010 sul capitolo 59645 "Spese per prevenire conseguenze sulla salute umana di patologie animali", dettaglio n. 13051 "Prevenzione e gestione di emergenze sanitarie derivanti da malattie degli animali" del bilancio di gestione della Regione per il triennio 2010/2012, che presenta la necessaria disponibilità;
  - quanto ad Euro 5.000,00 (cinquemila/00) per l'anno 2011 sul capitolo 59645 "Spese per prevenire conseguenze sulla salute umana di patologie animali", dettaglio n. 13051 "Prevenzione e gestione di emergenze sanitarie derivanti da malattie degli animali" del bilancio di gestione della Regione per il triennio 2010/2012, che presenta la necessaria disponibilità;
3. di stabilire che la liquidazione a favore dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta - Cermas, sia effettuata con le seguenti modalità:
  - 25% alla data di sottoscrizione della presente convenzione;
  - 75% a conclusione del piano di monitoraggio in oggetto;
4. di approvare l'allegato schema di convenzione con l'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta - Cermas, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

§

**REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA**

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA E L'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL PIEMONTE LIGURIA VALLE D'AOSTA - CERMAS, PER L'ESECUZIONE DEL PIANO REGIONALE DI MONITORAGGIO SANITARIO SU UNGULATI E CARNIVORI SELVATICI IN VALLE D'AOSTA, PER IL PERIODO APRILE 2010 – GENNAIO 2011.

TRA

la Regione autonoma Valle d'Aosta, codice fiscale 80002270074, in seguito denominata "Regione", in persona del dr. Mauro RUFFIER, Capo del Servizio igiene e sanità pubblica, veterinaria e degli ambienti di lavoro, nell'ambito dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, in virtù del decreto di delega del Presidente della Regione n. 7 in data 12 gennaio 2010, ed in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. .... del .....

E

l'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta - Cermas, con sede in Torino via Bologna n. 148, di seguito denominato "Istituto", rappresentato per la firma della presente convenzione dal Dr. Fernando ARNOLFO, nella veste di suo legale rappresentante

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

**ART. 1**  
**(OGGETTO)**

La Regione affida all'Istituto l'incarico, ai sensi del capo I della legge regionale 28 aprile 1998, n. 18, per l'esecuzione del piano regionale di monitoraggio sanitario su ungulati e carnivori selvatici in Valle d'Aosta, che consentirà alla Regione Valle d'Aosta di acquisire informazioni sullo stato sanitario delle popolazioni di ungulati e carnivori selvatici della Regione Valle d'Aosta, al fine di effettuare una valutazione del rischio sanitario per le popolazioni domestiche e per l'uomo, e di conoscere i rischi sanitari connessi all'attività venatoria, al fine di adottare comportamenti idonei rispettando le basilari norme per la salvaguardia della salute pubblica e non sottovalutando il problema del rischio sanitario.

L'Istituto opera tramite proprie professionalità e la persona incaricata a tenere i rapporti con la Regione e responsabile del corretto, tempestivo e congruo svolgimento dell'incarico è il Dr. Riccardo Orusa.

La Regione e l'Istituto si impegnano, ognuno per le proprie competenze e in base a quanto previsto nel presente atto, a collaborare al fine di portare a termine le attività indicate nell'art. 3.

## **ART. 2**

### **(DURATA)**

L'incarico ha durata di mesi 10 (dieci). Ai sensi dell'articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), l'efficacia dell'incarico è comunque subordinata alla pubblicazione sul sito web della regione della deliberazione della Giunta regionale n. in data .

## **ART. 3**

### **(DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ)**

L'Istituto si impegna a mettere a disposizione le risorse umane, tecniche e finanziarie, necessarie per l'esecuzione del piano regionale di monitoraggio sanitario su ungulati e carnivori selvatici in Valle d'Aosta, per il periodo aprile 2010 – gennaio 2011.

Tale piano consiste:

- nell'esecuzione, presso i Centri regionali di controllo sperimentale della fauna selvatica già istituiti e presso altri centri che si rendesse opportuno istituire, di appropriati controlli e campionamenti sanitari su ungulati e carnivori selvatici oggetto di prelievo venatorio, abbattimento selettivo o decesso sul territorio;
- nell'esecuzione di controlli biometrici e di prelievi di idoneo materiale biologico da sottoporre ad analisi di tipo diagnostico su ungulati selvatici cacciati compreso il cinghiale;
- nella ricerca su campioni di sangue degli ungulati cacciati, raccolto dal cacciatore e consegnato al centro di controllo o stazione forestale, di blue tongue, brucellosi e paratubercolosi;
- nella ricerca su campioni di sangue di cinghiali cacciati, raccolto dal cacciatore e consegnato al centro di controllo o stazione forestale, di leptospirosi, malattia vescicolare, peste suina classica e malattia di aujeszky;
- nella diagnosi di rabbia e echinococcosi sulle volpi abbattute e consegnate dal cacciatore;
- in tamponi oculo-congiuntivali per la ricerca di cheratocongiuntivite infettiva nei camosci;
- nella ricerca di trichinella spp. e tubercolosi nei cinghiali;
- nella ricerca di brucella spp. da prelievi di milza in tutti gli ungulati;
- nell'attivazione e implementazione dell'osservatorio epidemiologico per le malattie degli animali selvatici;
- nell'organizzazione di corsi di formazione per gli operatori forestali e i cacciatori in materia di zoonosi e fauna selvatica, igiene della macellazione, corretta manipolazione e successiva destinazione della carcassa nell'ambito del regolamento CE 853 del 2004;
- nella sensibilizzazione dell'opinione pubblica, di concerto con gli Assessorati interessati e con l'Azienda USL della Valle d'Aosta e attraverso organi di stampa e mediatici, circa la prevenzione sanitaria in tema di fauna selvatica.

L'Istituto si impegna, inoltre, ad inviare tutti i referti all'Assessorato alla Sanità ed all'Azienda USL della Valle d'Aosta ed a rendicontare a fine periodo l'attività espletata con gli eventuali suggerimenti delle misure di prevenzione da intraprendere.

**ART. 4**  
(CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO)

Il corrispettivo onnicomprensivo dell'incarico suddetto, quantificato in Euro 80.000,00 (ottantamila/00) IVA inclusa, è soggetto a fatturazione e verrà corrisposto con le seguenti modalità:

- 25% alla data di sottoscrizione della presente convenzione;
- 75% a conclusione del piano di monitoraggio in oggetto.

**ART. 5**  
(RISERVATEZZA)

L'Istituto si impegna affinché le notizie ed i dati relativi alla Regione, comunque venuti a conoscenza del proprio personale o di chiunque collabori alla sua attività in relazione all'incarico contrattuale, non siano in alcun modo ed in qualsiasi forma, comunicate o divulgate a terzi e non siano utilizzate da parte sua o da parte di chiunque collabori all'attività senza il preventivo consenso della Regione.

L'Istituto è vincolato al rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 noto come Codice in materia di dati personali. L'Istituto garantisce che gli obblighi di riservatezza sono assunti anche per il personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni previste dalla presente convenzione.

**ART. 6**  
(INADEMPIENZE E PENALI)

Nel caso in cui la Regione riscontri all'Istituto una non corretta esecuzione del servizio prestato - per causa ad esso imputabile - nel rispetto degli impegni indicati nei precedenti articoli della presente convenzione, la Regione applicherà una penale nell'ammontare dell'uno per mille (1%) dell'importo netto del corrispettivo previsto dall'articolo 4 della presente convenzione per ogni giorno di ritardo e con il limite massimo del dieci per cento (10%) del corrispettivo stesso; fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2237 del Codice civile in materia di recesso da applicarsi anche qualora il ritardo nella fornitura delle prestazioni ecceda di oltre il cinquanta per cento (50%) il termine pattuito.

Le penali sono decurtate direttamente dai corrispettivi dovuti.

L'applicazione della penale lascia impregiudicate le eventuali ulteriori azioni per il risarcimento dei danni derivanti dal ritardo nella fornitura delle prestazioni.

In pendenza del periodo tra lo spirare del termine pattuito e l'effettiva fornitura delle prestazioni non si potranno conferire all'Istituto ulteriori incarichi.

**ART. 7**  
(RECESSO E RISOLUZIONE)

La Regione può esercitare in qualunque momento la facoltà di recesso disciplinata dall'art. 2237 del codice civile.

La Regione può altresì procedere alla revoca del presente incarico nel caso di violazione del segreto d'ufficio da parte dell'Istituto. In tal caso, fatto salvo tutto ciò che nel frattempo è stato ottenuto in termini di risultati, la Regione si impegna a corrispondere all'Istituto l'importo delle spese sostenute fino al momento dell'anticipata recessione.

Le parti possono risolvere consensualmente il presente contratto, stabilendo di comune accordo modalità e condizioni.

**ART. 8**  
(CONTROVERSIE)

Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero comunque insorgere tra loro in dipendenza della presente convenzione.

In caso di mancato accordo, per ogni controversia che dovesse sorgere tra le parti sarà competente sarà competente in via esclusiva il Foro di Aosta.

**ART. 9**  
(REGISTRAZIONE)

Le spese di stipulazione della presente convenzione sono a carico dell'incaricato. Trattandosi di scrittura privata non autenticata, la convenzione sarà registrata solo in caso d'uso, con spese a carico della parte che richiede la registrazione.

La presente convenzione è redatta in carta semplice.

Letto, approvato e sottoscritto in triplice copia originale.

Aosta, il

PER LA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA  
IL CAPO DEL SERVIZIO IGIENE E SANITÀ PUBBLICA, VETERINARIA E  
DEGLI AMBIENTI DI LAVORO  
- Dott. Mauro RUFFIER -

Torino, il

PER L'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL PIEMONTE,  
LIGURIA E VALLE D'AOSTA - SEZIONE REGIONALE DI AOSTA -  
IL DIRETTORE GENERALE  
- Dr. Fernando ARNOLFO -